

La verità sulle unioni civili. Domande e risposte per capire meglio il ddl Cirinnà

Consiglia 1,4mila

Condividi

Tweet



Gennaio 23, 2016 Giancarlo Cerrelli

Cosa sono e come si differenziano dal matrimonio? Davvero "ce le chiedono Bruxelles e la Corte costituzionale"? La stepchild adoption apre all'utero in affitto?



Articolo tratto dal numero di Tempi in edicola (vai alla [pagina degli abbonamenti](#)) – A pochi giorni dall'inizio della discussione, presso l'aula del Senato, del disegno di legge sulle unioni civili, è opportuno fare chiarezza su molti luoghi comuni, che, purtroppo, sono accettati come veri da molti italiani.

Che cosa sono le **unioni civili** tra persone dello stesso sesso così come previste dal disegno di legge che sarà discusso dalla fine di gennaio presso il Senato?

Le unioni civili tra persone dello stesso sesso sono una costruzione giuridica di dubbia costituzionalità e connotata da una forte valenza ideologica, con la quale s'intenderebbe dare rilevanza giuridica al rapporto affettivo tra due partner dello stesso sesso, con una disciplina simile a quella prevista per il matrimonio.

Quali sono i punti salienti del disegno di legge sulle unioni civili?

Per la costituzione di un'unione civile sarà necessaria la celebrazione di un rito davanti all'ufficiale di Stato civile, alla presenza di due testimoni e si renderà una promessa di impegno, così come nel matrimonio. Si darà, dunque, lettura degli articoli del codice civile da cui deriverà l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione, come nel matrimonio. I "civiluniti", altresì, potranno stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi; avranno il diritto alla pensione di reversibilità del partner, godranno del medesimo regime patrimoniale e successorio che il codice civile riconosce ai coniugi e come se ciò non bastasse il disegno di legge stabilisce che tutte le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi», in qualsiasi disposizione legislativa ricorrano, si applicheranno anche a ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. L'equiparazione, però, tra unioni civili e matrimonio non solo è inopportuna e ingiusta, ma è anche dannosa, poiché la creazione giuridica di nuovi modelli "familiari" apre la strada a una ridefinizione del concetto di famiglia che depotenzia la vera famiglia: tante famiglie, nessuna famiglia. La norma, tuttavia, più controversa e inaccettabile del disegno di legge è quella che prevede la cosiddetta stepchild adoption, cioè l'adozione del figlio naturale o adottivo del partner omosessuale.

Quali sono le differenze tra le unioni civili e il matrimonio?

Sostanzialmente nessuna. Il disegno di legge, di fatto, fa continui rimandi alla disciplina che il nostro ordinamento prevede per il matrimonio. Nel disegno di legge, l'unione civile – con il pretesto di differenziarla dal matrimonio – è definita come "specifica formazione sociale"; tale definizione, però, è soltanto un elemento di facciata, perché nella sostanza la disciplina che il disegno di legge prevede per le unioni civili è identica a quella del matrimonio. Il testo che sarà all'esame del Senato, pur non prevedendo formalmente l'adozione piena, prevede come detto l'adozione del figlio naturale o adottivo del partner omosessuale. Tale istituto è inaccettabile non solo perché rafforza il business della fecondazione eterologa e apre la strada alla vergognosa pratica dell'utero in affitto, che in alcuni paesi è, purtroppo, ammessa. Ma soprattutto perché non tiene conto di quei bambini che non potranno godere della ricchezza che si è soliti ricevere dal crescere in un rapporto di complementarietà e differenza di ruoli che la natura ha voluto indicare in una famiglia costituita da un padre e una madre.

Quale scopo ha questo disegno di legge?

I promotori del disegno di legge sulle unioni civili affermano che il loro scopo è di far riconoscere alle coppie omosessuali gli stessi diritti di cui godono le coppie eterosessuali coniugate, così da rimuovere un'inaccettabile disparità di trattamento. Tale rivendicazione può apparire a molti, anche ad alcuni cattolici, innocua e persino giusta; invero tale pretesa, che non è una priorità, è profondamente iniqua e nasconde, altresì, un fine ideologico e simbolico. Infatti, essa tutela esclusivamente i desideri degli adulti, senza tener conto dei diritti dei bambini, cui è negato il diritto più naturale di questo mondo: quello di avere per genitori un padre e una madre. È triste constatare la chiara visione adultocentrica del progetto di legge. Alle coppie omosessuali si vuole dare l'agio, per via legislativa, di

forme di questo riconoscimento lascia piena libertà a ciascuno Stato. E la sentenza afferma esplicitamente che non c'è alcun obbligo d'includere in questo riconoscimento l'adozione. È utile rilevare, inoltre, che nell'attuazione del loro obbligo positivo ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, gli Stati godono di un certo margine di discrezionalità. Qualora non vi sia accordo tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa, com'è il caso del matrimonio tra coppie omosessuali, in particolare quando la causa solleva delicate questioni morali o etiche, il margine sarà più ampio (si vedano X, Y e Z contro Regno Unito, 22 aprile 1997, § 44, Reports 1997-II; Fretté c. Francia, n. 36515/97, § 41, CEDU 2002-I; e Christine Goodwin, sopra citata, § 85). Il margine sarà usualmente ampio anche quando si richiede allo Stato di garantire l'equilibrio tra opposti interessi privati e pubblici o tra diritti della Convenzione (si vedano Fretté, sopra citata, § 42; Odièvre c. Francia [GC], n. 42326/98, §§ 44-49, CEDU 2003 III; Evans c. Regno Unito [GC], n. 6339/05, § 77, CEDU 2007 I; Dickson c. Regno Unito [GC], n. 44362/04, § 78, CEDU 2007 V; e S.H.e altri, sopra citata, § 94). Concludendo, si può pertanto ribadire che l'Italia è sovrana nel decidere come regolamentare le coppie di conviventi omosessuali.

La Corte costituzionale italiana con le sentenze numero 138/2010 e 170/2014 ha obbligato il Parlamento a dare regolamentazione giuridica alle unioni di persone dello stesso sesso?

No. La Corte costituzionale non pone alcun obbligo al Parlamento a disciplinare le unioni di persone dello stesso sesso. Come afferma la stessa Corte «spetta al Parlamento, nell'esercizio della sua piena discrezionalità, nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette». Il Parlamento è libero, pertanto, di regolamentare o meno tali unioni, senza alcun limite di tempo. La sentenza della Corte costituzionale n. 138/2010 ha, peraltro, ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis del codice civile in riferimento agli articoli 2, 3, 29 e 117 primo comma della Costituzione, nella «parte in cui, sistematicamente interpretati, tali articoli non consentono che le persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso».

La nozione di matrimonio.

Con buona pace di alcuni giuristi, che vorrebbero reinterpretare il dettato costituzionale sulla famiglia, è bene precisare che durante i lavori preparatori della Carta costituzionale la questione delle unioni omosessuali rimase del tutto estranea al dibattito, benché la condizione omosessuale non fosse certo sconosciuta. I costituenti, elaborando l'articolo 29 della Costituzione, tennero conto di un istituto che aveva una precisa conformazione e un'articolata disciplina nell'ordinamento civile. Essi ebbero presente, infatti, la nozione di matrimonio definita dal codice civile entrato in vigore nel 1942, che stabiliva (e tuttora stabilisce) che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso. Ciò è stato ribadito sia dalle sentenze della Corte costituzionale numeri 138/2010 e 170/2014 e anche dalla recente sentenza del Consiglio di Stato del 26 ottobre 2015 n. 4.897, in cui si afferma che il matrimonio omosessuale deve intendersi incapace, nel vigente sistema di regole, di costituire tra le parti lo status giuridico proprio delle persone coniugate (con i diritti e gli obblighi connessi) proprio in quanto privo dell'indefettibile condizione della diversità di sesso dei nubendi, che il nostro ordinamento configura quale connotazione ontologica essenziale dell'atto di matrimonio. Prova di ciò è che anche il secondo comma dell'articolo 29 della Costituzione, che afferma il principio dell'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ebbe riguardo proprio alla posizione della donna cui intendeva attribuire pari dignità e diritti nel rapporto coniugale. Si deve ribadire, dunque, che la norma non prese in considerazione le unioni omosessuali, bensì intese riferirsi al matrimonio nel significato tradizionale di detto istituto.

Foto Ansa

famiglia matrimonio omosessuali stepchild adoption unioni civili utero in affitto

Consiglia 1,4mila
Condividi
Tweet

RICEVI LE NOSTRE NOTIZIE VIA EMAIL:

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter per ricevere tutte le nostre notizie!

Iscriviti

LEGGI GLI ARTICOLI SULL'APP:

